



CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2019

DECRETO CRESCITA – IN VIGORE DAL 01/05/2019

MAXI AMMORTAMENTO – Art. 1 – PROROGA FINO AL 31/12/2019

È reintrodotta il c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una **limitazione** prevedendo che la maggiorazione del costo **non è applicabile** sulla parte di investimenti complessivi **superiori a € 2,5 milioni**.

Veicoli agevolabili

Sono agevolabili tutti i veicoli non espressamente indicati dall'art. 164 del TUIR (ad esempio autocarri, automezzi ad uso speciale, mezzi d’opera). Per tali veicoli le spese sostenute e gli altri componenti negativi sono deducibili sulla base dei principi generali dell'inerenza

Veicoli non agevolabili

Sono **esclusi** dall’agevolazione:

- i **veicoli a deducibilità limitata** di cui ex art. 164, comma 1, lett. b) (autovetture e ciclomotori), TUIR,
- i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** ex lett. b-bis)
- quelli **esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico** di cui alla lett. a).

Difatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.



DECRETO CRESCITA – IN VIGORE DAL 01/05/2019

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI – Art. 2

È rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevedendo la soppressione della disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019.

Le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'aliquota IRES ridotta al reddito d'impresa **fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve**, diverse da quelle di utili non disponibili, nei **limiti dell'incremento del patrimonio netto**, così determinata.

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21%
dal 2022	20,5%

A tal fine va considerato che si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli **utili realizzati a decorrere dal 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

L'incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:

- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti;
- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che **eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.



Per le **società trasparenti** ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas in contabilità ordinaria** (non è riproposta l'applicazione dell'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).



DECRETO CRESCITA – IN VIGORE DAL 01/05/2019

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Art. 3

È previsto l'aumento della **deducibilità** dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa gli immobili strumentali** (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure:

Anno	Deducibilità
2019	50%
2020	60%
2021	60%
dal 2022	70%

DECRETO CRESCITA – IN VIGORE DAL 01/05/2019

MODIFICHE REGIME FORFETARIO – Art. 6 – ASSUNZIONE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI

Con la modifica del comma 69 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 i contribuenti forfetari che si avvalgono di **dipendenti e collaboratori** sono **tenuti ad operare le ritenute alla fonte** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73. La previsione in esame, in deroga all'art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è **applicabile dall'1.1.2019**.

I "nuovi" sostituti d'imposta devono **trattenere in 3 rate di pari importo** l'ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all'art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).



Con la modifica del comma 21 dell'art. 1, Finanziaria 2019, l'obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui ai citati artt. 23 e 24 è esteso anche agli **imprenditori individuali / lavoratori autonomi** che applicheranno la c.d. "flat tax", ossia che:

- nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, **compresi tra € 65.001 e € 100.000**, ragguagliati ad anno;

- dal 2020 **applicano al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP pari al 20%**.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

DECRETO CRESCITA – IN VIGORE DAL 01/05/2019

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO – Art. 12

È prevista l'**estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.

Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS). A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

DECRETO CRESCITA – IN VIGORE DAL 01/05/2019

VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI – Art. 13

Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, **le vendite a distanza di beni importati (provenienza extra UE / o di provenienza UE)**, deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:

- denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica;· numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.

Il primo invio dei dati va effettuato nel mese di luglio 2019.

Il soggetto in esame assume la qualifica di **debitore d'imposta** per le vendite a distanza per le quali **non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto** i suddetti dati se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



DECRETO CRESCITA – IN VIGORE DAL 01/05/2019

MODIFICHE “SABATINI-TER” – Art. 20

In merito all’agevolazione c.d. “Sabatini - ter” è previsto:

- l’aumento a **€ 4 milioni** (in precedenza € 2 milioni) del **valore massimo concedibile** a ciascuna impresa;
- l’erogazione del contributo sulla base delle **dichiarazioni prodotte dalle imprese** in merito all’investimento;
- l’**erogazione in un’unica soluzione** del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali)

DECRETO CRESCITA – IN VIGORE DAL 01/05/2019

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE – Art. 21

È previsto che il contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall’agevolazione c.d. “Sabatini - ter”, è **esteso anche alle micro / piccole / medie imprese costituite in forma societaria** impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

- **5%**, per le micro / piccole imprese;
- **3,575%**, per le medie imprese.

È demandato al MISE l’emanazione delle disposizioni attuative.

DECRETO CRESCITA – IN VIGORE DAL 01/05/2019

TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE – Art. 22

Con l’introduzione del **nuovo art. 7-ter** al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), è disposto l’obbligo per le società di indicare nel proprio bilancio sociale i **tempi medi di pagamento** delle transazioni effettuate durante l’anno *“individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati”*. Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:

- le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
- le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – IN STUDIO RIAPERTURA DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2019

IN VERIFICA ANCHE LA COPERTURA PER UNA NUOVA FINESTRA DI SALDO E STRALCIO

Una nuova finestra per aderire alla rottamazione delle cartelle. In un arco temporale limitato: un mese tra ottobre e novembre 2019. È l'ipotesi allo studio del Governo annunciata ieri dal sottosegretario all'Economia durante la presentazione delle adesioni alle sanatorie sui ruoli scadute lo scorso 30 aprile.

Un'ipotesi destinata a trovare posto in un emendamento al decreto Crescita incardinato proprio ieri all'esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Perimetro dell'agevolazione

In primo luogo, non ci sarà estensione ai carichi affidati alla riscossione nel 2018 cioè saranno rottamabili le cartelle consegnate dagli enti impositori tra il 2000 e il 2017.

Inoltre, il numero delle rate non sarà di 18 e spalmato su cinque anni come per chi ha aderito entro il 30 aprile ma il piano di ammortamento del debito potrebbe essere ridotto tra quattro anni e quattro anni e sei mesi.

Resta, invece, da approfondire il dossier sulla riapertura anche del saldo e stralcio, per la misura in questione occorre verificare le coperture necessarie.

COMPRO ORO – NOVITA'

Recentemente il MEF ha reso disponibili sul proprio sito Internet due risposte, sottoforma di FAQ, in merito ai seguenti aspetti:

- possibilità di pagamento di un'operazione di importo pari o superiore a € 500 in parte in contanti ed in parte con mezzi tracciabili - il contante è ammesso entro il limite di euro 500,00.

- obbligo di iscrizione nell'apposito Registro istituito presso l'OAM anche per gli operatori professionali in oro che acquistano oggetti preziosi usati presso operatori compro oro / gioiellerie da destinare alla fusione.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



REVERSE CHARGE - ANCATA APPLICAZIONE DEL REVERSE – CHIARIMENTO ADE

In caso di prestazione soggetta a reverse charge per la quale il prestatore emette erroneamente fattura con applicazione dell'IVA e il committente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile, **l'Ufficio può negare a quest'ultimo il diritto alla detrazione dell'IVA versata al prestatore, cioè l'iva in fattura pagata è indetraibile.**

Il diniego può avvenire anche in assenza di sospetti di evasione, per il solo fatto che non sono stati rispettati gli obblighi formali e sostanziali previsti per il reverse charge.

Questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 11.4.2019 relativa alla causa C-691/17 avente ad oggetto fatture erroneamente assoggettate ad IVA, anziché ad inversione contabile.

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI – IN STUDIO MORATORIA DI 5 GIORNI PERGLI INVII GIORNALIERI

Una mini-moratoria di 5 giorni per l'invio dei corrispettivi telematici al fisco rispetto alla data dell'operazione.

Non ci sarà bisogno di rincorrere disperatamente il segnale o una copertura di rete per adempiere al nuovo obbligo dell'invio online dei dati di scontrini e ricevute al via il 1° luglio 2019 per chi ha volume d'affari superiore a 400mila euro e per tutti dall'inizio del prossimo anno.

La nuova App

Allo studio delle Entrate la possibilità di inviare i dati anche tramite una App.

Per cercare di rendere meno traumatico il nuovo adempimento le Entrate stanno già sperimentando con il partner tecnologico Sogei la procedura web e da dispositivi mobili con l'intenzione di arrivare a una vera e propria App da aggiornare costantemente. In questo modo, basterà anche uno smartphone o un tablet all' esercente per adempiere alla trasmissione telematica.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – CONTO ALLA ROVESCIA – AL VIA 01/01/2020

Con la lotteria degli scontrini premi fino a un milione di euro

Estrazioni al via dal 2020: le vincite mensili arriveranno a 10mila euro

Si parteciperà con acquisti da un minimo di un euro Bonus per chi non paga cash

Estrazioni mensili con premi fino a 10mila euro e un'estrazione finale annuale con maxi-premio da un milione di euro. Sono le vincite che promette la nuova lotteria degli scontrini rilanciata dal decreto fiscale di fine anno e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.

Per partecipare alla lotteria non sarà necessario comprare dei biglietti. Questi ultimi saranno virtuali e deriveranno dallo scontrino. La "giocata" minima sarà di 1 euro e ogni 10 centesimi darà diritto a un biglietto virtuale. Per ogni euro speso potremmo partecipare con 10 ticket.

Numero di chance che potrebbe aumentare del 20% se l'acquisto per il quale si richiede lo scontrino avviene con moneta elettronica

Un esempio può risultare utile. Se acquistiamo una cravatta per 35 euro e chiediamo uno scontrino pagando in contanti, quel singolo foglietto di carta ci garantirà 350 biglietti virtuali. Se invece saldiamo il conto con la carta di credito avremo 70 biglietti virtuali in più e quello stesso scontrino da 35 euro garantirà 420 possibilità di estrazione.

Per partecipare il contribuente dovrà manifestare la sua volontà direttamente al commerciante o al lavoratore autonomo. Al di là del nome «Lotteria degli scontrini» il contribuente potrà partecipare alle estrazioni mensili anche facendosi rilasciare la ricevuta, ad esempio, dall'idraulico, dall'elettricista o dall'imbianchino. La manifestazione di volontà, necessaria anche al Fisco, per superare i paletti imposti dalla privacy, dovrà essere espressa dal contribuente al momento dell'emissione dello scontrino o della ricevuta chiedendo l'inserimento del codice fiscale.

Una volta inserito il codice fiscale il commerciante o il lavoratore autonomo invierà il "corrispettivo" all'amministrazione finanziaria e tutti gli scontrini con le credenziali del contribuente finiranno in un data base dei Monopoli che procederà all'estrazione virtuale dei premi mensili e poi annuale.

Saranno esclusi dalla lotteria, almeno in prima battuta, tutti gli scontrini o le ricevute per i quali il contrasto di interesse già esiste. È il caso degli scontrini delle farmacie per i quali i contribuenti beneficiano delle detrazioni sanitarie o ancora i corrispettivi per lavori di ristrutturazione.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN STUDIO ALLA CAMERA

- **Fattura elettronica** > Cinque giorni in più per l'emissione

Ci sarà più tempo per l'emissione della fattura elettronica: non più 10 ma 15 giorni. Viene inoltre meno una delle quattro comunicazioni periodiche sulle liquidazioni Iva: quella del quarto trimestre potrà essere assorbita in quella complessiva di fine anno

- **Diritto alla difesa davanti alle Entrate**

Da luglio 2020 prima di far partire un accertamento il Fisco dovrà invitare il contribuente a difendersi in contraddittorio. Se comunque l'agenzia delle Entrate decide di procedere andrà spiegato perché ci si discosta dalle argomentazioni del contribuente

- **Il Fisco non può «bussare» due volte**

In caso di controllo formale sulle dichiarazioni dei redditi, l'amministrazione finanziaria non potrà chiedere ai contribuenti certificazioni e documenti che siano già disponibili nell'anagrafe tributaria (girati già da banche, farmacie o assicurazioni)

- **Affitto immobili abitativi - Dal 2020 stop tasse su canoni non incassati**

Stop alle imposte sugli affitti mai incassati: a partire dai contratti stipulati dal 2020 i proprietari di casa non dovranno più attendere la convalida di sfratto: basterà l'intimazione. Niente Tasi, dal 2022, per le imprese di costruzione che non sono riuscite ad affittare o vendere

- **Invio delle dichiarazioni - Invio telematico al 30 novembre**

Per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ci saranno due mesi in più: il termine viene spostato dal 30 settembre al 30 novembre. Per le dichiarazioni su Imu e Tasi, in caso di cambiamenti sostanziali la scadenza passa dal 30 giugno al 31 dicembre

- **Crediti di imposta del 25% sugli acquisti di prodotti da riciclo**

Sconti del 25% del costo per chi acquista prodotti per i tre quarti fatti con riutilizzo di rifiuti. Per le imprese ci sarà un credito d'imposta. Rimborso totale dei tributi comunali, fino a 4 anni, a chi riapre negozi chiusi, da almeno sei mesi, nei piccoli centri sotto i 20 mila abitanti



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

- Per gli Isa un taglio ai dati da dichiarare

A partire dal periodo di imposta 2020 i contribuenti interessati dall'applicazione degli Isa (ex studi di settore), gli indici sintetici di affidabilità fiscale, non dovranno dichiarare dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi

- F24 per tasse scolastiche

Pagamento unificato con il modello F24 anche per le imposte sulle concessioni governative e le tasse scolastiche. Inoltre il versamento dell'addizionale comunale Irpef sarà effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**